



TRIBUNALE DI CREMONA

Il Giudice dott. Giorgio Scarsato
pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 14 l. 3/2012

con ricorso del 15.5.2023 la Siena NPL s.r.l. -in qualità di cessionaria del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. verso Badalusi Francesco, credito di cui sono fideiussori Badalusi Francesca e Carla Pagani- ha chiesto la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi "familiare" dai predetti, omologato da questo Tribunale con decreto del 31.7.2028, evidenziando di non essere stata soddisfatta nei termini previsti dall'accordo;

sul ricorso è stato instaurato il contraddittorio con tutti gli altri creditori e con i debitori Badalusi Francesco, Badalusi Francesca e Carla Pagani i quali, costituendosi, si sono rimessi a giustizia, ammettendo la non completa esecuzione dell'accordo, ma evidenziando come il loro inadempimento debba ritenersi non imputabile, in quanto dovuto all'insuccesso di vendita di 3 dei 6 degli immobili messi a disposizione per i creditori;

il ricorso rispetta il termine di decadenza di 2 anni ex art. 14 c. III l. 3/2012: come evidenziato dal liquidatore della procedura dott. Mattia Massari nella sua nota del 24.3.2023, a fronte delle proroghe dei termini processuali disposti con i provvedimenti emergenziali della "Fase Covid", il termine ultimo di adempimento dell'accordo è venuto a scadere al 22.11.2022; essendo stato il ricorso introduttivo del presente procedimento introdotto con ricorso del 24.5.2023, è ampiamente rispettato il termine decadenziale di 2 anni;

è da ritenersi effettivamente dato che i debitori non abbiano adempiuto regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, ex art. 14 l. 3/2012, e il loro inadempimento deve ritenersi di non scarsa importanza, considerata la percentuale di soddisfacimento data ai creditori;

in tema di concordato preventivo, la giurisprudenza ha affermato che “il concordato deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che **l'inadempimento non abbia scarsa importanza**. Infatti, per tale verifica, **la percentuale di soddisfacimento, che sia stata eventualmente indicata dal debitore, non è vincolante, salva l'assunzione di una specifica obbligazione intesa a garantirla; e tuttavia essa funge da criterio di riferimento utile ad apprezzare l'importanza dell'inadempimento**: ne consegue che il concordato preventivo deve essere risolto, ex art. 186 legge fall., **solo qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati**” (così Cass. 20652/2019);

si ritiene di dovere applicare lo stesso principio anche rispetto alla risoluzione di un accordo di composizione della crisi, essendo il concordato preventivo la procedura madre e modello della procedura di accordo di composizione della crisi;

applicando questo criterio al caso di specie, deve osservarsi che l'inadempimento dei debitori non sia di scarsa importanza, confrontando le percentuali di pagamento dei creditori proposte in sede di omologa e quelle concretamente date all'esito nella fase di esecuzione;

secondo la proposta, nel termine di 48 mesi dalla omologazione del piano, avrebbe dovuto avvenire il pagamento nella misura del 100% dei creditori non falcidiabili; il pagamento nella misura del 100% di 4 creditori ipotecari; il pagamento nella misura del 20% degli altri creditori ipotecari; il pagamento nella misura del 15% dei creditori chirografari;

invece, concretamente, nel caso di specie, come chiarito dal liquidatore all'udienza del 20.7.2023, al termine del periodo previsto -così come prorogato dai decreti emergenziali della “Fase Covid”-, in ragione dell'insuccesso della vendita di 3 su 6 degli immobili messi a disposizione dei creditori, si è riusciti a

realizzare solo la previsione del pagamento nella misura del 100% dei creditori non falcidiabili ed i creditori ipotecari di cui era previsto il pagamento nella misura del 100% hanno ricevuto solo il 35% del loro credito; ed i creditori ipotecari di cui era previsto il pagamento nella misura del 20% ed i creditori chirografari nulla hanno ricevuto;

non appare rilevante, ai fini della pronuncia della risoluzione, valutare l'imputabilità dell'inadempimento: richiamato il principio giurisprudenziale elaborato per la procedura "modello" del concordato preventivo, deve ritenersi applicabile anche all'accordo di composizione della crisi il principio per cui "la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l'art. 186 legge fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente" (così Cass. 20652/2019);

la domanda di risoluzione va quindi accolta;

i debitori non hanno avanzato domanda di modifica del piano, ex art. 13 c. 4 ter l. 3/2012, per paralizzare la pronuncia della risoluzione;

nulla sulle spese, non avendone il creditore ricorrente chiesta la rifusione;

P.Q.M.

dichiara la risoluzione dell'accordo di composizione della crisi "familiare" di Badalusi Francesco, Badalusi Francesca e Carla Pagani omologato da questo Tribunale con decreto del 31.7.2028;

Cremona, 20.11.2023

Il Giudice

dott. Giorgio Scarsato

Si comunichi

Al liquidatore dott. Mattia Massari

alla ricorrente, presso l'avv. Giovanni Scapin;

all'avv. Maria Angela Nervi;

all'avv. Claudio Ruzzenenti, per i debitori;